

N. R.G. 61/2018



Allegato 3

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 61/2018

tra

MARIA BENEDETTA DUPUIS

RICORRENTE/I

e

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

RESISTENTE/I

Oggi 24 ottobre 2019 ad ore 11:35 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:

Per MARIA BENEDETTA DUPUIS l'avv. SANCHINI PAOLO e l'avv. NANNIPIERI LORENZO (NNNLNZ85A19G702C) VIA GIUSEPPE RICHA 56 50134 FIRENZE; SANCHINI FRANCESCO (SNCFNC83B03D612L) VIA GIUSEPPE RICHA 56 50134 FIRENZE; oggi sostituiti dall'avv. SANCHINI COSTANZA

Per COMUNE DI SESTO FIORENTINO l'avv. VANNUCCI CRISTINA

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61/2018 promossa da:

MARIA BENEDETTA DUPUIS (C.F. DPSMBN70E56F839X), con il patrocinio dell'avv. SANCHINI PAOLO e dell'avv. NANNIPIERI LORENZO (NNNLNZ85A19G702C) VIA GIUSEPPE RICHA 56 50134 FIRENZE; SANCHINI FRANCESCO (SNCFNC88B03D612L) VIA GIUSEPPE RICHA 56 50134 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE RICHA 56 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. SANCHINI PAOLO

Parte ricorrente

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (C.F. 00420010480), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI CRISTINA e dell'avv. ZUCCHERMAGLIO FRANCO (ZCCFNC65E01A952N) PIAZZA VITTORIO VENETO 1 50019 SESTO FIORENTINO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO 1 50019 SESTO FIORENTINOpresso il difensore avv. VANNUCCI CRISTINA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'oggetto del presente giudizio riguarda il diritto - azionato da Maria Benedetta Dupuis e contrastato dal Comune convenuto - ad ottenere il pagamento della somma di € 5226,48 a titolo di retribuzione di risultato per le annualità 2014 e 2015.

I fatti di causa sono pacifici o comunque documentali.

La Dupuis ha ricoperto, per il periodo dal 15.9.2014 al 15.11.2015, l'incarico di Segretario Generale presso il Comune di Sesto Fiorentino.



Durante tale periodo ha assunto ai sensi dell'art 97 comma 4 lett d) TUEL le funzioni di *"direzione dei Servizi Segreteria Generale", "Gabinetto del sindaco e controllo partecipate", Servizi demografici, URP e Protocollo"* (cfr decreto sindacale del 29.09.2014 doc 3 conv) nonché ricoperto ad interim l'incarico di Dirigente del settore *"risorse finanziarie e organizzazione"* (dal 29 luglio 2015 al 3 novembre 2015) e di Dirigente *"sviluppo del territorio"* (dal 29.07.2015 al 31.10.2015).

In data 11.11.2016 la ricorrente ha richiesto la retribuzione di risultato per le annualità 2014 e 2015 (cfr doc 4 conv), retribuzione che le è stata riconosciuta nella misura di €. 1393,11.

&&&&

La voce retributiva rivendicata dalla Dupuis ha natura contrattuale essendo riconosciuta e disciplinata dall'art 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali che espressamente prevede:

"Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.

2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Nel caso di specie , pacifico l'an del diritto , le parti discutono esclusivamente sulla quantificazione dello stesso. La suddetta quantificazione risulta effettuata dal Comune, in assenza di uno specifico sistema di valutazione del Segretario Comunale ed in applicazione del comma 3 del citato art 42 CCNL , utilizzando la *"Metodologia per la misurazione e valutazione della performance dei dirigenti"* approvata con determinazione del Direttore generale n.76 del 19.12.11 (cfr doc 8 ric) che prevede che la valutazione complessiva venga effettuata attraverso:

- a) Il comportamento organizzativo (valutato dal sindaco e dal direttore generale) avente peso di 40/100;
- b) Gli obiettivi strategici (valutati dal Nucleo di valutazione) con peso 40/100;
- c) Andamento dell'attività ordinaria (valutata dal Nucleo di valutazione) con peso 10/100
- d) Performance complessiva dell'ente (valutata dal Nucleo di valutazione) con peso 10/100.

Parte ricorrente non contesta l'utilizzo astratto del suddetto schema di valutazione ma si limita a dolersi delle modalità con le quali lo schema risulta applicato in concreto.

In particolare reputa non corretta l'omessa valutazione dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi strategici assegnatili nelle annualità in questione (lettera b).

Il giudicante ritiene la doglianza fondata.



E' pacifico in atti che gli obiettivi strategici connessi all'attività di direzione dei Servizi "Segreteria Generale", "Gabinetto del sindaco e controllo partecipate", "Servizi demografici, URP e Protocollo" siano stati valutati come raggiunti al 100% dal nucleo di valutazione competente in relazione alle annualità di cui si discute (cfr doc 4,5 e 7 ric).

L'amministrazione convenuta assume che tali obiettivi, non riguardando le specifiche funzioni di Segretario comunale, ma incarichi aggiuntivi, non possono essere considerati ai fini della valutazione relativa al premio di risultato

La tesi è smentita dalla stessa lettera dell'art 42 CCNL che, nell'affermare che il risultato valutabile ai fini della retribuzione è *"correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti"*, dimostra che la valutazione deve essere necessariamente complessiva, con la naturale conseguenza che, ove, come nel caso di specie, non vi siano obiettivi correlati alla specifiche funzioni di segretario comunale, il segretario deve essere valutato sulla base degli soli obiettivi assegnatigli in relazione agli ulteriori incarichi conferiti. E ciò appare tanto più necessario in una situazione come quella all'esame del giudice ove gli incarichi aggiuntivi (nella specie "direzione dei Servizi "Segreteria Generale", "Gabinetto del sindaco e controllo partecipate", "Servizi demografici, URP e Protocollo") non sono stati ricoperti ad interim e per brevi periodi ma risultano assegnati strutturalmente al Segretario ai sensi dell'art 97 comma 4 lett d) TUEL.

Ne consegue quindi che alla ricorrente, sulla base delle pacifiche valutazioni effettuate dai competenti OIV, deve essere riconosciuto il punteggio di 40/100 in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici in entrambe le annualità oggetto di giudizio.

In definitiva, quindi, per l'anno 2014 ove il giudizio (non contestato) del competente organo (sindaco) sulla valutazione del comportamento organizzativo è negativo (cfr doc 6 conv) il punteggio ottenuto dalla ricorrente è pari a 60/100 (40 obiettivi strategici; 10 attività ordinaria e 10 performance complessiva dell'ente).

Nell'anno 2015 invece il giudizio complessivo sul comportamento organizzativo è pari a 8,72 (parametro ottenuto computando proporzionalmente e riportando in quarantesimi i diversi giudizi effettuati su base decimale dal sindaco e dal commissario ciascuno in relazione al periodo di competenza), quindi il punteggio ottenuto dalla ricorrente è pari a 68,72/100

In applicazione del criterio contenuto all'art 4 della Metodologia per la misurazione e la valutazione delle performances dei dirigenti secondo cui *"La retribuzione di risultato verrà determinata rapportando il punteggio totale ottenuto nelle quattro dimensioni di valutazione di cui al paragrafo 3 alla quota massima attribuibile individualmente"* la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente porta ad un risultato pari ad €. 958.40 per l'anno 2014 (retribuzione massima risultante dal conteggio doc 23 ric pari ad € 1597,33 diviso 100 per 60) e ad € 3450,95 (€ 5021,76 diviso 100 per 68,72) per l'anno 2015.



Dal totale deve sottrarsi la somma di € 1393,11 pacificamente già liquidata, di talchè residua un credito pari ad € 3016,24 .

Su tale somma sono dovuti rivalutazione ed interessi dalla di del dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento del ricorso condanna il Comune di Sesto fiorentino al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di € 3016,24 oltre rivalutazione ed interessi

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 24 ottobre 2019

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia



